

Seguito della discussione sul bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia e del Fondo per il culto.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge sullo stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e dell'entrata e spesa dell'amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio 1885-86.

La Camera ha approvato l'articolo 1° del disegno di legge e la tabella A, che si riferisce al Ministero di grazia e giustizia. Ora passeremo all'articolo 2.

Nè do lettura:

“ L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1886, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1886, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella C).

“ Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministrazione del Fondo per il culto* quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

“ Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati. ”

La discussione è aperta su questo articolo 2°.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Amadei.

Amadei. Io ho chiesto di parlare per alcune interrogazioni all'onorevole ministro di grazia e giustizia, riguardanti il regio Commissariato per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico di Roma, e per richiamare specialmente la sua attenzione sopra una considerevole somma in rendita, che trovasi giacente presso lo stesso Commissariato, mentre dovrebbe essere adoperata secondo le prescrizioni chiare ed esplicite della legge 19 giugno 1873, sulle quali nessuno ha elevato dubbi, a scopo cioè di beneficenza nella città di Roma.

L'onorevole ministro ricorderà come nel set-

tembre del 1879 venisse soppressa la Giunta liquidatrice e creato il regio Commissariato, con l'incarico di porre termine entro due anni alle operazioni che rimanevano a compiersi per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico in Roma. Passati i due anni, fu necessaria una proroga per legge a tutto il mese di settembre 1881; e poscia un'altra fino al luglio del 1882. Nella concessione di quest'ultima proroga venne pure stabilito, che se il regio Commissariato avesse avuto bisogno di altre dilazioni, esse potevano essere accordate per decreto reale, ma solo per quel tempo giudicato strettamente necessario al compimento della sua gestione.

E per decreti reali furono infatti accordate altre due proroghe, l'ultima delle quali scade al 5 settembre di quest'anno.

Il ministro guardasigilli ha presentato, pochi giorni addietro, un disegno di legge per porre fine alle ripetute dilazioni, per sopprimere il regio Commissariato ed istituire quell'Ente speciale per la beneficenza ed il culto, di già stabilito potenzialmente dall'articolo 3 della citata legge.

Io non ho autorità quanta ne vorrei per potere lodare efficacemente la iniziativa dell'onorevole ministro, la quale pone termine ad una condizione di cose che reca grande nocimento agli enti che dalla legge di soppressione del 1873 erano chiamati a risentirne grandi vantaggi; perchè le rendite delle case soppresse dovevano essere già da tempo devolute all'istruzione ed alla beneficenza in Roma.

Il mio discorso non è ispirato a recriminazioni contro l'amministrazione della Giunta liquidatrice o del Commissariato.

Certo, che se io volessi fare censure il campo sarebbe vastissimo. Potrei dire che la legge del 1873 non è stata eseguita, perchè la rendita, appartenente alle corporazioni ecclesiastiche aventi per iscopo la istruzione, doveva essere intestata all'ente a cui quella rendita era devoluta e pure tale intestazione non è stata mai fatta. Potrei domandare: come mai è avvenuto che, mentre negli allegati del disegno di legge presentato dal ministro De Falco nel maggio 1873 il patrimonio delle corporazioni ecclesiastiche di Roma, destinato all'istruzione, si calcolava a lire 1,200,000, poco alla volta questo patrimonio sia andato scemando per eliminazione di rendite e sia stato finalmente ridotto ora a lire 87,000? Potrei fare la stessa domanda sul fondo di beneficenza, e potrei farne altre mille; ma a che gioverebbe ora di sollevare sì gravi questioni?

Verrà forse un tempo nel quale saranno de-